



ORIGINALE

02056-2018

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Presidente -

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

Dott. ANNA MOSCARINI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26479-2014 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona del legale

rappresentante pro tempore **VE**

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GRAZIOLI 5,

presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA RUSSO

VALENTINI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

2017

834

**GG**

, AZIENDA USL **X** , GESTIONE

LIQUIDATORIA USL **X** ;

Nonché da:

Risarcimento

del danno

non

patrimoniale

da

illegittima

approvazione

da parte del

Comune della

graduatoria

per la

copertura di

un posto di

medico di

base - Danno

"in re ipsa"

-

Configurabilità

- Esclusione

- Fondamento

- Danno

consistito

in stress,

stato

depressivo,

turbamento,

nel "dormire

malissimo" -

Danno c.d.

esistenziale

-

Configurabilità

- Esclusione

- Fondamento

R.G.N. 26479/2014

Cron. 2056

- **intimati** -

Rep. C.I.

Ud. 05/04/2017

**GG** , domiciliato ex lege in ROMA, CC  
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA ODORICI  
giusta procura speciale a margine del controricorso e  
ricorso incidentale;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

REGIONE EMILIA ROMAGNA , AZIENDA USL **X**  
GESTIONE LIQUIDATORIA USL **X** ;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 456/2014 della CORTE D'APPELLO  
di BOLOGNA, depositata il 11/02/2014;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI  
ALESSANDRO SCARANO;  
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,  
in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO  
MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso  
principale dell'EMILIA ROMAGNA e per l'accoglimento  
del ricorso incidentale di **GG** ,  
limitatamente al primo motivo di ricorso, rigettato  
invece il secondo;

**GG** , domiciliato ex lege in ROMA,  
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA ODORICI  
giusta procura speciale a margine del controricorso e  
ricorso incidentale;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

REGIONE EMILIA ROMAGNA , AZIENDA USL **X** ,  
GESTIONE LIQUIDATORIA USL **X** ;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 456/2014 della CORTE D'APPELLO  
di BOLOGNA, depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI  
ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,  
in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO  
MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso  
principale dell'EMILIA ROMAGNA e per l'accoglimento  
del ricorso incidentale di **GG** ,  
limitatamente al primo motivo di ricorso, rigettato  
invece il secondo;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza dell'11/2/2014 la Corte d'Appello di Bologna, rigettato quello in via principale interposto dalla Regione Emilia Romagna, in parziale accoglimento del gravame in via incidentale spiegato dal sig. **GG**

e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Modena n. 1773/07 ha riconosciuto la sussistenza del danno patrimoniale da lucro cessante e, escluso quello non patrimoniale, ha rideterminato in aumento l'ammontare liquidato dal giudice di prime cure in favore di quest'ultimo a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima formazione e approvazione della graduatoria per la copertura di un posto di medico di base in convenzione con il Comune di Palagano , nonché per l'inottemperanza alla decisione del Presidente della Repubblica 26/8/1993 di accoglimento del ricorso in relazione alla suddetta graduatoria.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Regione Emilia Romagna propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso il **G** , che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

Con requisitoria scritta del 14/3/2017 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del 1° motivo del ricorso incidentale, rigettato il 2°.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il 1° motivo la ricorrente in via principale denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 48 L. n. 833/1978, 8 d.lgs. n. 502/1992, degli Accordi Collettivi approvati con d.p.r. n. 884 del 1984, d.p.r. n. 289 del 1987, d.p.r. n. 314 del 1990, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto provato che controparte avrebbe in breve tempo raggiunto un elevato numero di assistiti, laddove <<la scelta del medico di base è una scelta del tutto discrezionale e libera da parte del cittadino, e quindi nessun medico ha diritto a un numero minimo di pazienti

se non conquista la fiducia e la stima della popolazione con il proprio lavoro quotidiano>>.

Con il 2° motivo denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> dell'art. 2043 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto la sua colpa, laddove <<nel caso di specie non sussiste alcuna colpa o negligenza in capo ai funzionari della pregressa Usl n. X >>, in quanto, <<come già si è rilevato in primo grado, la delibera di Giunta regionale ... di recepimento dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale non era di facile interpretazione, se è vero, come è vero, che l'opzione ermeneutica scelta dal Comitato di Gestione della Usl X venne condivisa sia dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 8 del d.p.r. n. 882/84 ( si veda il doc. 3 del fascicolo di primo grado ), sia dal Comitato Regionale di Controllo ... (doc. 1 fascicolo di primo grado ultima pagina)>>.

Con il 3° motivo denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> dell'art. 1227 c.c.; nonché <<omesso esame>> di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia escluso il concorso di colpa di controparte per la <<scelta volontaria e colposa di un mezzo di tutela lento e inappropriato ( il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica invece del ricorso al T.A.R., e per di più senza promuovimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato )>>.

Con il 1° motivo il ricorrente in via incidentale denuncia <<violazione e/o falsa applicazione>> dell'art. 2059 c.c.; nonché <<omesso esame>> di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito non abbia ritenuto il danno non patrimoniale *in re ipsa*, nonché erroneamente valutato le emergenze probatorie dalle quali risultava che aveva subito stress, stato depressivo, trauma psicologico, <<era sempre turbato, depresso e soprattutto dormiva malissimo>>.

Con il 2° motivo denuncia <<motivazione inesistente e/o omesso esame>> di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia non correttamente valutato le emergenze processuali, e in particolare il dato del minor numero di assistiti.

I motivi dei ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Essi risultano anzitutto formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti pongono a rispettivo fondamento atti e documenti del giudizio di merito [ es., la <<testimonianza dei dottori **C**, **V** e **L** ... riportata nel verbale di udienza 27 settembre 2001 qui riprodotto come doc. 6>>, la <<perizia di parte depositata *ex adverso* e posta a base della pronuncia di condanna oggi impugnata>>, i <<chiarimenti>> richiesti <<nella seduta del 20 luglio 1987>>, il <<parere favorevole>>, la ricorrente in via principale; l'<<atto introduttivo del giudizio>>, le <<risultanze istruttorie>>, i <<documenti allegati da parte attrice ( articoli di stampa ... doc. 10, fascicolo di parte di I grado; doc. 12 fascicolo di parte documentazione prodotta all'udienza del 10/10/2000 nel giudizio di I grado; docc. 2 e 3 fascicolo di parte di II grado>>, i <<certificati medici attestanti le conseguenze psicofisiche che i fatti oggetto di giudizio hanno avuto sul Dottor **G** -doc. 8 fascicolo di parte di I grado; doc. 11, fascicolo di parte di parte documentazione prodotta all'udienza del 10/10/2000 nel giudizio di I grado)>>, le <<risultanze testimoniali ( testi **B**, **F** e **K**, assunte all'udienza del 27/09/2001 nel procedimento di primo grado, allegato numero 8 al presente atto )>>, i ricorrenti in via incidentale ] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deducono le rispettivamente formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932;



Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nei medesimi (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

Va ulteriormente posto in rilievo, quanto al ricorso principale, che la ricorrente si limita invero a meramente riproporre le doglianze già sottoposte all'attenzione del giudice del gravame e dal medesimo disattese; con riferimento al ricorso in via incidentale, che i ricorrenti inammissibilmente si dolgono dell'asseritamente erronea valutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Va altresì sottolineato come, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti in via incidentale, anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi *in re ipsa*, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.

A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di "danno-conseguenza", ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni (v. Cass., 3/10/2013, n. 22585; Cass., 20/11/2012, n. 20292; Cass.,

16/2/2012, n. 2228. V. altresì, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 23/1/2014, n. 1361; Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., 1/7/2009, n. 1540 ).

Con particolare riferimento al c.d. danno esistenziale, atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità esso consiste non già nel mero "sconvolgimento dell'agenda" o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Cass., 3/10/2016, n. 19641; Cass., 20/8/2015, n. 16992; 23/1/2014, n. 1361. E già Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974), bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante (cfr. Cass., 16/11/2017, n. 27229; Cass., 11/4/2017, n. 9250; Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 30/6/2011, n. 14402), si è da questa Corte più volte avuto modo di affermare che esso va dal danneggiato allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527), e l'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè *circostanziata*, e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 25 settembre 2012, n. 16255; Cass., 20/8/2015, n. 16992 ).

Orbene, nella specie lo sconvolgimento dell'esistenza non risulta dai ricorrenti in via incidentale nemmeno allegato.

Nel motivo di ricorso essi sintomaticamente si dolgono del non essere stato dalla corte di merito considerato e liquidato il danno consistito nello stress, nello stato depressivo, nel trauma psicologico asseritamente subito dal **G** ; nell'essere il medesimo rimasto <<sempre turbato, depresso>> e nella circostanza che <<soprattutto dormiva malissimo>>.



Orbene, si evince con tutta evidenza come a tale stregua non risulta dai medesimi in realtà allegato un danno da sconvolgimento della vita nell'accezione accolta da questa Corte, bensì al più integrante la diversa voce del c.d. danno biologico, che pure compendia la categoria generale del danno non patrimoniale.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti - sia in via principale che incidentale-, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All'inammissibilità ed infondatezza dei rispettivi motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.

Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto –rispettivamente- per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 5/4/2017

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 29 GEN 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

